1

COMUNE DI MONTEGABBIONE

STATUTO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - AUTONOMIA

- 1. L'autonomia della comunità Montegabbionese fonda l'ordinamento generale del Comune di Montegabbione .
- 2. Il Comune è espressione della volontà libera e democratica delle cittadine e dei cittadini Montegabbionesi che vivono e lavorano onestamente .

ART. 2 - FINALITA'

- 1. Il Comune di Montegabbione rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale , ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo .
- 2. Favorisce, promuovendo la cittadinanza attiva, la partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative proprie, della Provincia, della Regione dell'Umbria, dello Stato Italiano, della Comunità Europea.

- 3. Riconosce nell'informazione la condizione affinché sia garantita la partecipazione cosciente e responsabile dei cittadini alla vita sociale e politica .
- 4. Promuove la solidarietà della Comunità civile, come strumento di giustizia, in particolare a vantaggio dei soggetti più deboli ed indifesi.
- 5. Opera perché si realizzino condizioni di pari opportunità tra uomini e donne.
- 6. Rispetta le diverse culture e le diverse religioni che nella città convivono
- 7. Organizza tempi , modalità , strutture della vita urbana per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini .
- 8. Promuove lo sviluppo economico della comunità, favorendone il processo di modernizzazione e valorizzando le risorse umane, artistiche e culturali.
- 9. Salvaguarda e valorizza le risorse ambientali ed il proprio patrimonio territoriale, faunistico e naturalistico.
- 10. Valorizza le tradizioni e le peculiarità espresse dalle comunità dei centri storici presenti nel territorio comunale.
- 11. Promuove la cultura della pace e dell'amicizia fra i popoli , in coerenza con la tradizione e l'impegno di pace dell'Umbria .
- 12. Partecipa alle associazioni italiane ed internazionali degli enti locali ,

nell'ambito di un processo di integrazione europea ed internazionale che valorizzi sempre più il ruolo dei poteri locali .

ART. 3 - SEDE , TERRITORIO , STEMMA , GONFALONE, FASCIA TRICOLORE E ALBO PRETORIO

- 1. Il Comune ha sede nel Capoluogo . Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo .
- 2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq 51,21 e comprende la parte del suolo nazionale delimitata con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954 nr. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
- 3. Il Comune ha il seguente stemma:d'oro, alla gabbia di nero, formata da tre ferri orizzontali e otto verticali, i ferri verticali laterali cimati da due sferette d'argento; essa gabbia cimata dall'aquila di nero, con il volo abbassato, linguata e allungata di rosso, e sostenuta dal monte all'italiana di verde, di tre colli, fondato in punta. Ornamenti esteriori del Comune.
 - 4. Il Comune ha il gonfalone in drappo di bianco, riccamente ornato di ricami d'argento nel quale campeggia lo stemma, e la scritta in alto "Comune di Montegabbione".
 - 5. Il gonfalone è custodito dal sindaco.
 - 6. La fascia tricolore, che è il distintivo del sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
 - 7. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento .

- 8. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune può essere autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.
- 9. E' istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per la pubblicazione che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. La pubblicazione deve essere fatta in modo che gli atti possono leggersi per intero e facilmente. L'albo pretorio è affidato al segretario comunale che cura l'affissione degli atti avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE, ACCESSO E INFORMAZIONE DEI CITTADINI

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni dello Statuto relative agli istituti di partecipazione ed ai diritti dei cittadini si applicano , oltre che ai cittadini iscritti nelle liste

elettorali del Comune di Montegabbione :

- a ai cittadini residenti nel Comune di Montegabbione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b ai cittadini non residenti nel Comune di Montegabbione , ma che nel comune esercitano la propria attività prevalente di lavoro e di studio ;
- c agli stranieri ed agli apolidi residenti nel Comune di Montegabbione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età .

CAPO II

DIRITTO DI INFORMAZIONE ART. 5 - PUBBLICITA' DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- 1. Tutti i documenti amministrativi del comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.
- 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
- 3. In nessun caso può essere vietata l'esibizione degli atti di competenza del consiglio comunale ai sensi dell'art. 32.2 della legge 08.06.1990, n. 142, nonché degli atti riguardanti la concessione di sovvenzioni, contributi,

sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati .

4. Il regolamento:

- indica le categorie di atti dei quali, con dichiarazione a) del Sindaco, può essere temporaneamente vietata l'esibizione. in quanto la loro diffusione può pregiudicare il diritto alla riservatezza delle dei gruppi o delle imprese; persone,
- b) istituisce un registro, liberamente consultabile da chiunque, in cui sono riportate integralmente le dichiarazioni del Sindaco, con la precisa indicazione dell'oggetto, del termine e della motivazione del divieto di esibizione;
- c) assicura ai cittadini il diritto di accesso ai documenti amministrativi e disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi;
- d) disciplina il funzionamento dell'Ufficio per l'informazione dei cittadini

ART. 6 - INFORMAZIONE DEI CITTADINI

- 1. Il Comune , anche avvalendosi di proprie pubblicazioni periodiche e di iniziative informative cura la più ampia informazione dei cittadini sulle proprie attività , tenuto anche conto delle categorie e delle fasce di utenza e con particolare riguardo :
 - a) ai bilanci preventivi e consuntivi;
 - b) agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica;

- c) alle valutazioni di impatto ambientale delle opere pubbliche;
- d) ai regolamenti, e comunque alle iniziative che attengano ai rapporti tra pubbliche amministrazioni e cittadini.

CAPO III

INIZIATIVA, CONSULTAZIONI E REFERENDUM POPOLARI

ART. 7 - POTERI D'INIZIATIVA, D'INTERROGAZIONE E D'INTERPELLANZA

- 1. I cittadini esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando una proposta di deliberazione accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di 80 sottoscrizioni autenticate , raccolte nei tre mesi precedenti al deposito .
- Il progetto è posto all'ordine del giorno di una commissione consiliare entro un mese dalla presentazione.
 Un rappresentante dei promotori partecipa , senza diritto di voto , ai lavori della Commissione consiliare .
- 3. Il progetto, se non respinto o approvato con modificazioni dal consiglio comunale entro il termine di tre mesi dall'avvenuto deposito, è posto senz'altro in votazione dal Sindaco nel testo dei proponenti.
- 4. I cittadini esercitano l'iniziativa di interrogazione o interpellanza al sindaco depositandone il testo scritto presso il consiglio comunale con non meno di 50 sottoscrizioni autenticate, raccolte nel mese precedente al deposito.

- 5. I cittadini potranno prendere la parola in Consiglio, sui punti all'ordine del giorno, ogni qual volta, su istanza del sindaco o di 1/5 dei membri del consiglio, lo deliberi la maggioranza semplice dei consiglieri.
- 6. Alle interrogazioni ed interpellanze popolari è data risposta entro 60 giorni dal deposito, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 8 - ASSEMBLEE PUBBLICHE

- 1. L'Amministrazione comunale, a seguito di decisione adottata a maggioranza semplice dal consiglio comunale o dalla giunta convoca assemblee pubbliche, definite "forum dei cittadini" al fine di esaminare problemi, proposte ed iniziative relative a diverse zone del Comune che investono i diritti e gli interessi delle popolazioni nelle stesse insediate.
- 2. In particolare possono costituire oggetto delle assemblee pubbliche:
 - a) l'istituzione od il funzionamento di servizi pubblici;
 - b) la realizzazione ed il mantenimento di opere pubbliche;
 - c) la tutela dell'ambiente e la protezione della salute ;
 - d) lo sviluppo economico, la difesa dell'occupazione, la sicurezza dei cittadini e delle loro attività ;
 - e) altri compiti e funzioni del Comune per i quali si presentala necessità di reciproca informazione fra Amministrazione e cittadini.

3. Il regolamento determina le modalità per l'iniziativa della convocazione, l'organizzazione, lo svolgimento e la partecipazione.

ART. 9 - REFERENDUM

- 1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10 per cento degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum abrogativi, propositivi o consultivi.
- 2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento sia stato già indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie :
 - a) statuto comunale;
 - b) regolamento del consiglio comunale;
 - c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
 - e) alla contrazione dei mutui e alle emissioni dei prestiti obbligazionari;
 - f) alle spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
 - g) agli acquisti ed alle alienazioni immobiliari, alle relative permute, agli appalti ed alle concessioni che non siano previste espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria

amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

- h) alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia ovvero da essi dipendenti o controllati.
- 3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci .
- 4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
- 5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
- 6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
- 7. Non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente se non ha partecipato almeno la metà più uno degli aventi diritto .
- 8. Con la deliberazione di cui al precedente comma 6 il consiglio prende atto del risultato del referendum abrogativo o delibera in merito al risultato del referendum propositivo. In tal caso la proposta oggetto del referendum non può essere respinta in mancanza del quorum strutturale di 2/3 dei consiglieri. Il mancato recepimento delle indicazioni del referendum consultivo deve essere adeguatamente motivato e deliberato a maggioranza assoluta.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta, per cinque anni , non possono assumere decisioni contrastanti con essa .

CAPO IV

DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 10 - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali, secondo le modalità previste dal regolamento.

ART. 11 - ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE

- 1. Il consiglio comunale, con apposito regolamento, determina le modalità attraverso cui le libere associazioni che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune, in particolare per quanto riguarda:
 - a) l'utilizzazione di sale per convegni, congressi e incontri;
 - b) l'accesso alle pubblicazioni periodiche del Comune , nonché ai servizi tipografici e di affissione .

2. Il regolamento disciplina l'accesso di movimenti o comitati di cittadini ai servizi di cui alle lettere "a" e "b".

ART. 12 - AFFIDAMENTO DI SERVIZI PUBBLICI DI BASE

1. Il consiglio comunale, a norma della lettera "f" dell'art. 32, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, determina i criteri e le modalità per l'affidamento dei servizi pubblici di base ad associazioni o ad organizzazioni del volontariato, in modo da assicurare una gestione efficace, trasparente e con la diretta partecipazione degli utenti.

CAPO V

COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

ART. 13 - COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

- 1. Il Comune assume la parità dei diritti uomo-donna come fondamento della propria azione .
- 2. Il Comune istituisce una commissione delle pari opportunità della quale fanno parte di diritto le elette nel consiglio comunale. Le modalità di costituzione, di funzionamento ed i compiti di tale commissione sono disciplinati dal regolamento.

CAPO VI

DIFENSORE CIVICO

ART. 14 - FUNZIONI

- 1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.
- 2. In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, dello statuto e dei regolamenti del Comune , nonché degli Statuti e dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.
- 3. Esercita il controllo sulle deliberazioni comunali di cui all'art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997, n. 127, secondo le modalità previste dal successivo comma 39 dello stesso art. 17.

ART. 15 - NOMINA E CESSAZIONE DALLA CARICA

- 1. Può essere designato difensore civico qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del Comune di Montegabbione ad eccezione :
 - a) dei membri del Parlamento europeo , del Parlamento nazionale , nonché dei Consigli regionali , provinciali , comunali e circoscrizionali , del Comitato regionale di controllo sugli enti locali o di sue sezioni decentrate e di coloro che abbiano ricoperto le medesime cariche nell'anno precedente ;
 - b) dei candidati , ancorché non eletti , al Consiglio Regionale , al

Consiglio Provinciale , al Consiglio comunale nelle più recenti elezioni amministrative ;

- c) dei dipendenti del Comune di Montegabbione e delle istituzioni , aziende speciali ed enti controllati dal Comune ;
- d) dei componenti dei comitati di gestione delle U.S.L., nonché dei consigli di amministrazione di istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune ;
- e) di coloro che ricoprono cariche dirigenti in partiti politici o in sindacati, in ambito locale, regionale o nazionale.
- 2. Il difensore civico è designato dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, entro una rosa di nomi di persone di comprovata autorità e integrità che abbiano una maturata esperienza nel campo della tutela dei diritti, proposta da cittadini singoli o associati e resta in carica cinque anni.
- 3. Il consiglio comunale determina, sentito il difensore civico, le dotazioni di bilancio, di mezzi e di personale da assegnare all'ufficio del difensore civico. La scelta del personale, nell'ambito delle disponibilità stabilite dal consiglio comunale è di esclusiva competenza del difensore civico. L'indennità di carica viene stabilita dal consiglio comunale.
- 4. Il difensore civico cessa dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore;
 - b) per dimissioni, morte od impedimento grave;

- quando il consiglio comunale, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca della designazione per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali, ovvero su istanza motivata, con firme autenticate di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali, depositate nei due mesi precedenti;
- d) quando il consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati, deliberi la revoca dell'incarico per gravi violazioni della legge, dello statuto o dei regolamenti comunali ; qualora sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina ; su istanza motivata, con firme autenticate di almeno 150 cittadini iscritti nelle liste elettorali, depositate nei due mesi precedenti, sulla quale si pronuncia il consiglio a maggioranza di 2/3 dei consiglieri assegnati .
- 5. In ipotesi di revoca, decadenza o dimissioni , prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere alla surroga .

ART. 16 - POTERI

- 1. Il difensore civico agisce su sollecitazione, comunque proposta, dei cittadini singoli o associati e di propria iniziativa. Quando il difensore civico ravvisi atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento, ovvero in violazione delle disposizioni richiamate al n. 2 art 14:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dello ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità corrette per sanare la violazione riscontrata;
 - b) può richiedere la promozione dell'azione disciplinare;

c) può agire in giudizio ai sensi ai sensi della vigente normativa .

TITOLO III

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI ISTITUZIONALI

ART. 17 - ORGANI

- 1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto .
- 2. Il consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo .
- 3. Il sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune ; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello stato.
- 4. La giunta collabora con il sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio .

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI

ART. 18 - ELEZIONE E DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- 1. L'elezione e durata del consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero , in caso di surrogazione , non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione .
- 3. Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72 4° comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, nr. 570, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7 della legge 25 marzo 1993, nr. 81.
- 4. Il consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo.
- 5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 19 - CONSIGLIERI COMUNALI

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero comune senza vincolo di mandato.

- 2. Il consiglio comunale provvede nella prima seduta alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il sindaco e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi dell'art. 75 del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, nr. 570.
- 3. Nella stessa seduta il sindaco comunica al consiglio la composizione della giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata e la proposta degli indirizzi generali di governo, che vengono discussi ed approvati con voto palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 4. I consiglieri comunali hanno diritto ad ottenere dagli uffici nonché dalle aziende ed enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato: sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ART. 20 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

- 1. Il funzionamento del consiglio è disciplinato, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, senza computare a tal fine il sindaco.
- 2. La prima seduta del consiglio deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. La convocazione è disposta dal sindaco e nel caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.

- 3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento .
- 4. Il consiglio, riunito validamente con l'intervento dei consiglieri previsti dal regolamento, delibera con votazione palese e a maggioranza dei votanti, salvo che non sia diversamente disposto dalla legge, dal presente statuto o dal regolamento.
- 5. Le deliberazioni che comportano apprezzamenti e valutazioni sulle persone, sono approvate a scrutinio segreto, salvi i casi previsti dalla legge
- 6. Nelle votazioni a scrutinio segreto , le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti . Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti .
- 7. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del consiglio sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei consiglieri assegnati .
- 8. Nel caso siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
- 9. I consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del consiglio comunale. In caso di impedimento ne informano preventivamente il sindaco che ne dà comunicazione al consiglio . I consiglieri che non intervengano a cinque sedute consecutive senza giustificato motivo , sono dichiarati decaduti . La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale di ufficio decorsi almeno dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza , senza che questi abbia fatto pervenire le proprie giustificazioni o qualora queste non siano state ritenute plausibili .

10. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al consiglio comunale, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga del consigliere dimissionario. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendo i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma di legge.

ART. 21 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

- 1. Il consiglio comunale è convocato dal sindaco che ne stabilisce l'ordine del giorno e la data. Il sindaco convoca il consiglio entro un termine di venti giorni quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo degli oggetti e delle proposte da discutere.
- 2. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. I consiglieri non domiciliati nel comune, ai fini delle comunicazioni predette, sono tenuti ad eleggere domicilio nell'ambito del territorio comunale. La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale . L'avviso con l'elenco degli oggetti da trattare, deve consegnato ai consiglieri almeno 5 giorni prima per le sessioni ordinarie e almeno 3 giorni prima per quelle straordinarie . Nei casi d' urgenza, l'avviso con il relativo elenco degli oggetti da trattare può essere consegnato entro le ventiquattro ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza . In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente. Il differimento si applica anche agli elenchi degli oggetti da trattare in aggiunta ad altri già iscritti nell'ordine del giorno di una determinata seduta . L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del consiglio comunale, deve, sotto la responsabilità del segretario comunale, essere pubblicato all'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.

ART. 22 - POTESTA' REGOLAMENTARE

- 1. Il Comune ha potestà regolamentare in tutte le materie di competenza propria nonché in quelle relative a funzioni attribuite o delegate da leggi statali e regionali.
 - 2. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della legge e dello statuto .
- 3. In particolare , il Comune disciplina con uno o più regolamenti l'esercizio delle funzioni del consiglio , della giunta , del sindaco e del revisore dei conti , l'ordinamento del personale e l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi con riguardo ai compiti ed alla responsabilità del personale e del segretario e all'avvalimento da parte dell'amministrazione di collaborazioni esterne , l'esercizio della funzione amministrativa e del diritto di accesso e di informazione del cittadino , l'organizzazione ed il funzionamento degli istituti di partecipazione in una Carta dei diritti del cittadino , l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni, la contabilità ed il regime dei contratti dell'ente .

ART. 23 - ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

- 1. I regolamenti relativi all'esercizio delle funzioni del consiglio , della giunta , del sindaco e del revisore dei conti , al diritto di accesso e di informazione del cittadino, all'organizzazione ed al funzionamento degli istituti di partecipazione , sono approvati con la maggioranza prevista per l'approvazione dello statuto . Tutti gli altri regolamenti sono approvati con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati .
- 2. Le modificazioni dei regolamenti sono deliberate con le medesime

maggioranze previste per la loro approvazione.

- 3. L'iniziativa dei regolamenti appartiene al sindaco, alla giunta ed a ciascun membro del consiglio.
- 4. La proposta di regolamento deve essere redatta in articoli ed accompagnata da una relazione illustrativa .
- 5. I regolamenti approvati dal consiglio , una volta divenuti esecutivi , sono pubblicati nell'albo pretorio .
- 6. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo pretorio .

ART. 24 - COMMISSIONI COMUNALI PERMANENTI

- 1. Il consiglio istituisce nel suo seno commissioni permanenti, le cui sedute sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento. Le commissioni sono composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Le modalità di voto, le norme relative alla composizione ed al funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.
- 2. Alle commissioni è affidato il ruolo di snellire i lavori dell'assemblea, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte al consiglio. La commissione riferisce al consiglio sulla attività svolta.
- 3. Se il sindaco, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari , assegna una proposta di deliberazione ad una commissione in sede redigente , la commissione procede all'esame ed alla deliberazione della

proposta , e la trasmette al consiglio per il voto finale , previa dichiarazione di voto di un rappresentante per ciascun gruppo consiliare . Il procedimento normale di esame delle proposte di deliberazione è sempre necessario per la revisione dello statuto , per l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi , dei regolamenti comunali e degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica generale , quando sia richiesta da almeno un quinto dei consiglieri comunali assegnati ovvero da un gruppo consiliare.

4. Le commissioni comunali permanenti sono dotate di personale e strutture idonee .

ART. 25 - COMMISSIONI SPECIALI

- 1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente , può istituire commissioni speciali con il compito di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare , per riferirne al consiglio stesso , argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune .
- 2. Il consiglio comunale può disporre indagini su materie di competenza comunale.
- 3. Su iniziativa di almeno un quinto dei consiglieri , e a maggioranza assoluta dei propri membri , il consiglio comunale può costituire commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione .
- 4. E' fatto obbligo a tutti i responsabili degli uffici del Comune, nonché di enti o aziende da esso istituiti, di fornire alle commissioni di indagine tutti i dati, i documenti e le informazioni richieste, senza vincolo di segreto.
- 5. Le commissioni di indagine sono formate da consiglieri comunali.

- 6. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali e delle commissioni di indagine .
- 7. Il sindaco o l'assessore dallo stesso delegato risponde, entro trenta giorni alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità di presentazione di tali atti sono disciplinati dal regolamento consiliare.

CAPO III

SINDACO E GIUNTA COMUNALE

ART. 26 - IL SINDACO

- 1. Il sindaco è capo dell'amministrazione e ufficiale del governo.
- 2. Quale capo dell'amministrazione comunale , sovrintende all'andamento generale dell'ente . Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali . Dirige l'attività della giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico amministrativo e assicurandone la rispondenza agli atti di indirizzo del consiglio comunale . Rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge . Convoca e presiede il Consiglio comunale e la giunta, ne esegue le rispettive deliberazioni , tutela le prerogative dei consiglieri garantendo l'esercizio delle relative funzioni.

3. Il sindaço inoltre:

a) sovrintende all'espletamento delle funzioni amministrative attribuite al comune dallo stato o delegate dalla regione, nonché al funzionamento degli uffici e dei servizi comunali ed all'esecuzione degli atti ;

- b) promuove la conclusione di accordi di programma e svolge gli altri compiti connessi di cui all'art. 27 comma 1 e 5 della legge 8 giugno 1990 n. 142 ;
- dandone motivata comunicazione al consiglio nella prima seduta utile, può revocare uno o più assessori; provvede inoltre alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa;
- d) limitatamente alla funzione di indirizzo politico amministrativo , rappresenta in giudizio il Comune e promuove davanti all'autorità giudiziaria gli atti conservativi dei diritti del comune ;
- e) emana nelle materie di competenza comunale ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti;
- f) sospende, nei casi d'urgenza, i dipendenti comunali, riferendone alla giunta ;
- g) il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate; nel rilascio delle deleghe il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo;
- h) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- i) sulla base di quanto stabilito dal regolamento di organizzazione , nomina i responsabili degli uffici e dei servizi . Attribuisce, con

motivato decreto sindacale, le funzioni dirigenziali previste dal comma 3 dell'art. 51 legge 8 agosto 1990, n. 142;

- conferisce gli incarichi di collaborazione esterna ad esperti di provata competenza, determinando durata, luogo, oggetto e compenso secondo quanto stabilito dall'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- m) coordina ed organizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
- 4. Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di ufficiale del governo nei casi previsti dall'art. 38 della legge 8 giugno 1990 nr. 142, nonché le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali, avvalendosi degli uffici e dei servizi del comune.

ART. 27 - IL VICE SINDACO

- 1. Il vice sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 4 bis della legge nr. 55/90 e successive modificazioni.
- 2. In caso di assenza o impedimento del vice sindaco alla sostituzione del sindaco provvede l'assessore più anziano di età .
- 3. Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni dello stesso sono svolte dal vice sindaco sino alla elezione del nuovo sindaco.

ART. 28 - DELEGHE DEL SINDACO

- 1. Il sindaco ha facoltà di delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni proprie, nonché la firma degli atti relativi.
- 2. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore per motivi di coordinamento e funzionalità .
- 3. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui al precedente comma devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

Art. 29 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. Il sindaco nomina i componenti della giunta tra cui un vice sindaco.
- 2. La giunta comunale è composta dal sindaco che la presiede e da un massimo di 4 assessori, di cui uno nominato vice sindaco.
- 3. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di uno.
- 4. L'assessore non consigliere è nominato , in ragione di comprovate competenze culturali , tecnico-amministrative, tra i cittadini che non hanno partecipato come candidati alla elezione del consiglio .
- 5. L'assessore non consigliere partecipa alle sedute del consiglio comunale senza diritto di voto .

Art. 30 - ATTIVITA' DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1. La giunta comunale è l'organo esecutivo del comune ed esercita le funzioni conferitele dalle leggi e dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
- 2. L'attività della giunta si uniforma al principio della collegialità. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti da porre all'ordine del giorno, senza formalità.
- 3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza di due terzi dei componenti . La giunta delibera a maggioranza dei voti . Le sue riunioni di norma non sono pubbliche.

ART. 31 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

- 1. Appartiene alla giunta il ruolo di governo del Comune .
- 2. La giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto al consiglio, al sindaco, ai dipendenti responsabili della gestione od al segretario comunale. Riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività, ne attua i principi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3. La giunta provvede , con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario , alla gestione amministrativa , economica, patrimoniale, ivi compresa quella del personale , fatti salvi i poteri espressamente riservati al consiglio comunale , al sindaco , al segretario comunale ed ai funzionari responsabili dei servizi .
- 4. In particolare compete alla giunta :

- a) la predisposizione degli atti di competenza del consiglio ; la formulazione delle previsioni di bilancio , dei programmi e degli indirizzi da sottoporre al consiglio , l' approvazione dello schema di bilancio preventivo e della relazione finale al conto consuntivo , l' approvazione del piano esecutivo di gestione ;
- b) l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi; competono parimenti alla giunta , anche nell'ipotesi che non costituiscono atti di ordinaria amministrazione , gli acquisti e le alienazioni immobiliari , le relative permute , purché previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale o che ne costituiscano mera esecuzione ;
- c) l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni ;
- d) l'approvazione dei progetti, dei programmi esecutivi e di tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di contabilità ai responsabili di servizi comunali;
- e) la predisposizione dei criteri generali per la concessione di sovvenzioni , contributi , sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
- f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- g) approva gli accordi di contrattazione decentrata e provvede alla mobilità interna del personale tra le aree ;
- h) la vigilanza sugli enti , aziende e istituzioni dipendenti o controllati dal Comune .

- 5. La giunta ha la facoltà, ai sensi del comma 34 art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, di sottoporre le proprie deliberazioni al controllo preventivo di legittimità del comitato regionale di controllo.
- 6. Per la pubblicazione e la esecutività delle deliberazioni del consiglio e della giunta si osservano le disposizioni di legge .
- 7. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionali in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

ART. 32 - MOZIONE DI SFIDUCIA DECADENZA DELLA GIUNTA

- 1. Le dimissioni, l'impedimento permanente ,la rimozione ,la decadenza o il decesso del sindaco comportano la decadenza della giunta .
- 2. Il sindaco e la giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.
- 3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e quindi depositata presso la segreteria che provvede a notificare al sindaco, agli assessori ed ai capigruppo consiliari, entro le 24 ore successive.
- 4. La convocazione del consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30.

5. Se la mozione viene approvata , si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti .

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

CAPO I

UFFICI

ART. 33 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

1. Gli uffici ed i servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di autonomia ,funzionalità , efficacia ,adeguatezza alle necessità dei cittadini ed economicità di gestione , secondo principi di professionalità , responsabilità e trasparenza .

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE

ART. 34 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

- 1. Il regolamento determina le strutture ed i procedimenti idonei a concretizzare i principi ed i criteri di cui al precedente articolo tenendo conto delle esigenze dell'utente, della massima valorizzazione delle risorse umane e della necessaria elasticità organizzativa.
- 2. Spettano agli organi elettivi del Comune , secondo le rispettive competenze , le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività degli uffici e dei servizi , la definizione degli obiettivi programmatici e delle relative priorità nei limiti di stanziamento del bilancio , nonché la verifica dei risultati conseguiti . Spettano al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi e degli uffici i compiti della gestione amministrativa .

CAPO III

STATO GIURIDICO , TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE E COMMISSIONE DI DISCIPLINA

ART. 35 - STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE

- 1. Il regolamento disciplina le dotazioni organiche del personale ed i modi di inquadramento dello stesso nelle qualifiche funzionali con criteri di flessibilità e valorizzazione delle professionalità.
- 2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti del Comune sono disciplinati con accordi collettivi nazionali.

ART. 36 - COMMISSIONE DI DISCIPLINA

1. E' istituita una commissione di disciplina composta dal Sindaco o da un suo delegato, che la presiede, dal segretario comunale e da un dipendente designato all'inizio di ogni anno dal personale del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

CAPO IV

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 37 - IL SEGRETARIO COMUNALE

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo .
- 2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio di segreteria comunale.
- 3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva .
- 4. Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni, svolge nei confronti degli organi del comune individuati dall'art. 30 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, compiti di collaborazione col sindaco e funzioni di giuridico-amministrativa nei confronti della giunta e del assistenza questioni concernenti la conformità dell'azione consiglio, su e procedura, amministrativa, in materia di forma, competenza alle disposizioni di leggi, statuto e regolamenti comunali.
- 5. Partecipa , senza diritto di voto , alle riunioni della giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco . E' responsabile della istruttoria delle deliberazioni e ne cura l'attuazione .
- 6. Il segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal sindaco :
 - a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi,ne coordina l'attività sotto il profilo amministrativo adottando, a tal fine, gli atti relativi al potere di disporre del personale del comune sotto il profilo organizzativo;
 - b) attiva e gestisce i provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili dei servizi e degli uffici, secondo le modalità attribuitegli dai regolamenti comunali, o dagli atti di indirizzo

della giunta o da conferimento del sindaco;

- c) roga i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente
- 7. Il segretario comunale risponde di quanto ai punti precedenti unicamente al sindaco .
- 8. Al segretario comunale possono essere conferite dal sindaco le funzioni di direttore generale ai sensi di quanto previsto dal 3 comma dell'art. 51 bis della legge 142/90.

TITOLO V

ORDINAMENTO DEI SERVIZI

ART. 38 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, assicura la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

ART. 39 - FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI

- 1. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia , quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda ;
 - b) in concessione a terzi , quando sussistano ragioni tecniche , economiche e di opportunità sociale ;
 - c) a mezzo di azienda speciale , anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione , per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale ;

e) a mezzo di società a prevalente capitale pubblico locale, qualora si renda opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. La partecipazione di soggetti privati non può essere inferiore ad un terzo del capitale sociale.

TITOLO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 40 - ORDINAMENTO FINANZIARIO

- 1. L'ordinamento finanziario del Comune è riservato alla legge dello Stato
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite ; su quelle derivanti dalla potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte , delle tasse , delle tariffe e della gestione dei beni patrimoniali e demaniali .

ART. 41 - ATTIVITA' FINANZIARIA DEL COMUNE

- 1. La finanza del Comune è costituita da :
 - imposte proprie;
 - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali ;
 - tasse e diritti derivanti dalla gestione dei servizi pubblici;
 - tras ferimenti erariali, regionali e comunitari;
 - entrate proprie anche di natura patrimoniale ;
 - risorse destinate ad investimenti;
 - altre entrate di natura diversa.
- 2. Nel rispetto delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

ART. 42 - AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMUNALI

- 1. Il Comune tiene un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali da rivedere, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e strutture relativi al patrimonio sono responsabili, per quanto di rispettiva competenza, il sindaco, il segretario ed i responsabili dei servizi.
- 2. Il conto consuntivo, che dovrà essere corredato di una relazione illustrativa con cui la giunta esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché della relazione del revisore dei conti di cui all'art. 44 del presente statuto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

ART. 43 - ATTIVITA' CONTRATTUALE

- 1. Agli appalti dei lavori , alle forniture di beni e servizi, alle vendite , agli acquisti a titolo oneroso, alle permute , alle locazioni , il Comune , per il perseguimento dei suoi fini istituzionali , provvede mediante contratti .
- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del competente responsabile del servizio, che deve indicare :
 - il fine che con il contratto si intende perseguire ;
 - l'oggetto del contratto , la sua forma e le clausole ;
 - le modalità di scelta del contraente.

3. Il Comune , nell'espletamento dell'attività contrattuale si attiene alle procedure previste dalla normativa nazionale e della Comunità economica europea in vigore ed alle disposizioni del regolamento per la disciplina dei contratti .

ART. 44 - REVISORE DEI CONTI

- 1. Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti scelto in conformità al disposto dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990 nr. 142.
- 2. Al revisore dei conti si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. Dura in carica tre anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile per una sola volta.
- 3. In caso di morte , di rinunzia o di decadenza del revisore il consiglio comunale , nella prima riunione utile , provvede alla sostituzione con la procedura adottata all'atto della nomina .
- 4. Il revisore dei conti collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo esercita; secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria gestione dell'ente ed corrispondenza del rendiconto alle attesta la risultanze della gestione stessa , redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consigliare del conto consuntivo.
- 5. Nella relazione di cui al comma 4 il revisore dei conti esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6. Il consiglio comunale può affidare al revisore dei conti il compito di

eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio mediante relazione scritta.

ART. 45 - POTERI DEL REVISORE

- 1. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 2. Ha diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti.
- 3. Delle dichiarazioni del revisore è dato atto nel processo verbale.

ART. 46 - TESORERIA

- 1. Il Comune , nel rispetto dei principi della tesoreria unica e previo esperimento di apposita gara , affida le operazioni di tesoreria ad un soggetto avente tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'espletamento di tali funzioni , stipulando apposita convenzione .
- 2. I rapporti tra il Comune ed il tesoriere sono regolati dalla legge , dal regolamento di contabilità ,nonché dalle norme e condizioni particolari previste nella convenzione .

ART. 47 - CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE

- 1. Il responsabile del servizio finanziario esegue periodicamente operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi ai servizi cui sono preposti .
- 2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze il responsabile redige un verbale che , insieme alle proprie osservazioni e rilievi , rimette al sindaco il quale ne riferisce alla giunta .
- 3. La giunta , in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente , redige per il consiglio la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria , dei conti e del bilancio , segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi .
- 4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale, adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
- 5. Il consiglio comunale effettua periodicamente controlli di gestione su servizi ed uffici , secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità , potendosi anche avvalere di strutture esterne professionalmente qualificate

TITOLO VII

RESPONSABILITA'

ART. 48 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL PERSONALE

- 1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato .
- 2. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 3. Il sindaco, il vice sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente comma 2, devono farne denuncia di tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 4. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che , nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti , cagionino ad altri un danno ingiusto , sono personalmente obbligati a risarcirlo .
- 5. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo , l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente , si rivale agendo contro

questi ultimi a norma del precedente articolo.

ART. 49 - RESPONSABILITA' DEGLI AGENTI CONTABILI

1. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti, devono rendere conto della loro gestione.

TITOLO VIII

REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

ART. 50 - REVISIONE DELLO STATUTO COMUNALE

- 1. L'iniziativa della revisione dello statuto comunale appartiene a ciascun consigliere comunale, alla giunta ed ai cittadini che la esercitano con una proposta recante almeno cento sottoscrizioni autenticate.
- 2. Prima di essere poste all'esame della competente commissione consiliare , le proposte di revisione dello statuto sono affisse nell'albo pretorio per non meno di venti giorni .
- 3. Il regolamento consiliare determina le modalità per la informazione dei cittadini sulle proposte di revisione dello Statuto e sul relativo procedimento di esame.

4. Prima di procedere all'approvazione della proposta di revisione, il consiglio comunale può deliberare di sottoporre le proposte di revisione dello Statuto a referendum consultivo, ed altresì promuovere adeguate forme di consultazione di associazioni, organizzazioni ed enti.